



Comune di OSTIGLIA
(Prov. Di Mantova)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05.08.2014

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 22.07.2015

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto del tributo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Base imponibile

Art. 5 - Aliquote e detrazioni

Art. 6 - Servizi indivisibili

Art. 7 - Modalità di versamento

Art. 8 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 9 - Importi minimi , rimborsi e compensazione

Art. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 11 - Istituti deflattivi del contenzioso

Art. 12 - Riscossione coattiva

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2. - Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo degli immobili indicati nella norma sopracitata, a qualsiasi uso adibiti, salve le specifiche esclusioni previste dalla norma stessa.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU, comprese le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

ART. 3. - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore, effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella **misura del 10 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4. - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 5 - Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
 - a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;
 - b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di

competenza del tributo;

c) cittadini italiani iscritti all'AIRE;

d) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. La detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
5. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 6 -Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili per il comune di Ostiglia sono i seguenti:
 - a) viabilità, illuminazione pubblica (per le spese non coperte da entrate vincolate per legge come quelle delle sanzioni del codice della strada);
 - b) Il verde pubblico;
 - c) i servizi amministrativi generali compresa la polizia locale (anche in questo caso per le spese non coperte da entrate vincolate per legge come quelle delle sanzioni del codice della strada).
2. La quantificazione annuale delle spese riferite a questi servizi è effettuata con la deliberazione di cui al precedente articolo 5 comma 1 in modo tale che sia così contestualmente fissato il livello di copertura delle spese.

ART. 7 - Modalità di versamento

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
2. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal

fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

3. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
4. Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 8 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 147 del 2013 e dalla Legge 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali .
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
5. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione per gli obblighi di versamento del tributo.

ART. 9 - Importi minimi, rimborsi e compensazione

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione . Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella medesima misura stabilita nel caso di mancato o parziale pagamento di cui all'articolo 8. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per ciascun anno solare.
5. Su specifica richiesta del contribuente e possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito.
6. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU con credito e debito TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta e per la quale si chiede la compensazione stessa. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

ART. 10 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento con le seguenti modalità:
 - a) Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 15.000,00 (quindicimila), il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria emessa da

istituto di credito o da primaria compagnia di assicurazione ed è possibile una rateizzazione fino a 36 mesi. La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;

- b) Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è inferiore o uguale ad € 15.000,00 è possibile concedere una rateizzazione fino a 18 mesi e non è necessaria la presentazione della fideiussione.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito del richiedente. La richiesta potrà essere accettata solo nel caso in cui da tale autocertificazione emerga che il totale degli importi dovuti per gli accertamenti di cui si richiede la rateizzazione siano complessivamente superiori ad un quarto delle risorse risultanti dal saldo dell'ultimo estratto conto disponibile così come autocertificato dall'interessato.

In caso di mancato pagamento di una rata:

1. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
2. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
3. l'importo non può più essere rateizzato;
4. le sanzioni sono applicate per intero.

ART. 11 - Istituti deflattivi del contenzioso

1. Alla TASI, in analogia a quanto disposto dall'art.9 c.5 del D.lgs.23/2011 per l'IMU, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 11.03.1999.

ART. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata con le modalità stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 13 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014

~~*~*~*~*~*~*~*~*